

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca che la Società, quale soggetto a partecipazione pubblica totalitaria, intende rispettare secondo quanto stabilito dalla legge ed in accordo con i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1.1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per il conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:

a) **INCARICHI DI STUDIO:** sono gli incarichi aventi ad oggetto un'attività di studio e di approfondimento, richiesta dalla Società nel suo interesse, che presuppone la consegna, da parte del professionista incaricato, di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) **INCARICHI DI RICERCA:** sono gli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società; non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali;

c) **CONSULENZE:** sono gli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o

supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

1.2) Gli incarichi di cui sopra sono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.

1.3) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) Gli incarichi professionali per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;

b) Le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal D.lgs n° 163/2006 e connessi regolamenti di attuazione;

c) Gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari il raggiungimento degli scopi della Società;

d) I contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per presentare progetti per ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi.

2.1) La Società conferisce gli incarichi di cui all'articolo precedente quando ricorrano esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio o per inesistenza, all'interno della propria organizzazione,

della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, o per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni: l'inesistenza o l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere previamente accertate ed evidenziate nella delibera dell'Organo Amministrativo di attribuzione dell'incarico o di decisione di avvio della procedura di pubblica selezione.

2.2) Gli incarichi sono conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione ed in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento; a prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:

- a) Titolo di laurea;
- b) Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- c) Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- d) Pubblicazioni Scientifiche;
- e) Progressi incarichi svolti per la Società e da quest'ultima giudicati positivamente.

2.3) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione

del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

2.4). Gli incarichi non possono avere durata indeterminata; i contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

2.5) Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri; la quantificazione del corrispettivo assume quali criteri di riferimento i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi:
TRATTATIVA DIRETTA

3.1) Conferimento diretto senza necessità di un espletamento di procedure ad evidenza pubblica:

a) Corrispettivo inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di iva ed oneri riflessi per singolo incarico di consulenza;

b) Corrispettivo inferiore ad Euro 25.0000,00 (venticinquemila/00) al netto di iva ed oneri riflessi per singolo incarico di studio e/o ricerca.

3.2) La Società nell'ipotesi di cui al punto 3.1) potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 2.

3.3) La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a

procedura di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alle cifre sopra indicate, nelle seguenti ipotesi:

a) In casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica;

b) In caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;

c) Qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato «intuitus personae» e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

3.4) Qualora l'incarico sia affidato – contestualmente - oltrechè dalla Società anche da altri soggetti per il perseguimento di finalità comuni, il limite di cui al punto 3.1) sarà da intendersi riferito alla quota di competenza della Società.

Art. 4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi:

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA

4.1) Conferimento dell'incarico con espletamento della procedura comparativa pubblica:

a) Corrispettivo superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di iva ed oneri riflessi per incarichi di consulenza;

b) Corrispettivo superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di iva ed oneri riflessi per incarichi di studio e/o ricerca.

4.2) La Società individuerà il collaboratore esterno mediante

procedura comparativa da attivarsi previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento della stessa.

4.3) L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse, modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

4.4) L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web della società, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

4.5) La Società, ovvero l'eventuale commissione, procederà all'esame delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, l'eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.

Art. 5 – Modalità di svolgimento della procedura comparativa pubblica

5.1) La Società effettua la procedura comparativa di cui al precedente articolo avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di una apposita

commissione composta da max 3 (tre) membri, individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale della Società, e dal Presidente/Amministratore della società o da un suo delegato.

5.2) La Società, ovvero l'eventuale commissione, procede valutando i curricula pervenuti nei termini evidenziati nell'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti; l'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito, sulla base della valutazione per titoli e della richiesta economica, il punteggio più elevato.

5.3) Ove ritenuto opportuno alla valutazione per titoli curriculari e della richiesta economica, può fare seguito un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali e la richiesta economica siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall'avviso di selezione; in tale ipotesi, espletato anche il colloquio orale, l'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.

5.4) La Società renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web della società e mantenuto per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al conferimento dell'incarico.

Art. 6 – Pubblicità del Regolamento

6.1 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della società.
